

Art. 1 - Definizioni - Per “Manifestazione” si intende l’evento congiunto Restructura e FEL Festival dell’Edilizia Leggera, organizzati in contemporanea da GL events Italia e FEL srl presso Lingotto Fiere a Torino, via Nizza 294 nel periodo compreso dal 18.11.2021 al 20.11.2021. Per “Regolamento” si intendono le presenti condizioni generali di contratto. Per “Organizzatore” si intende il titolare dell’Organizzazione della Manifestazione che stipula il presente contratto in qualità di locatore delle aree e dei servizi espositivi. Per “Espositori” si intendono coloro che partecipano alla Manifestazione quali utilizzatori di aree espositive.

Art. 2 Trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. N.196/03 e Reg. 2016/679/UE (GDPR) denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

GL events Italia S.p.A. – Via Nizza 294, 10126 Torino, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e i Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

L’espositore prende atto che: a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali e il rifiuto a fornirli comporterà la mancata stipulazione del contratto da parte della società; b) il trattamento dei dati, oltre che le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d’informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva; c) la comunicazione dei dati potrà essere fatta anche da altri soggetti incaricati e/o contrattualmente collegati a GL events Italia S.p.A. per le finalità sopra indicate; d) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici; e) l’espositore, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/200.

NORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 Requisiti di ammissione - Possono essere ammesse a partecipare alla Manifestazione le Aziende la cui attività rientri nei settori merceologici ricompresi nell’ “Elenco merceologico”. (mod. 3B allegato) GL events Italia S.p.A. si riserva ogni diritto di accettare la domanda, di modificare a suo insindacabile giudizio lo spazio assegnato e di effettuare eventuali e opportune verifiche. GL events Italia S.p.A. non ha alcun obbligo di verificare quanto dichiarato ed il soggetto dichiarante si assume ogni responsabilità per quanto affermato, rinunciando sin d’ora a contestare l’operato di GL events Italia S.p.A. ed accettando ogni sua decisione al riguardo, senza poter pretendere rimborsi o risarcimenti per qualsivoglia danno subito anche in riferimento allo spazio assegnato e/o alla collocazione di altri soggetti. Sono inoltre ammessi gli Enti, le Associazioni, i Consorzi, gli Istituti, ecc., promotori, sostenitori o realizzatori delle attività di cui sopra.

Art. 4 Domanda di ammissione e pagamento - La domanda, debitamente firmata in tutte le sue parti, deve essere inoltrata all’Organizzatore all’indirizzo GL events Italia S.p.A., Via Nizza, 294, 10126 Torino, via mail a info@restructura.com. All’atto dell’inoltro della domanda dovrà essere versato l’anticipo fissato dall’Organizzatore. Il pagamento del saldo del corrispettivo dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura entro il giorno 3 novembre 2021 ed in ogni caso entro la data di inizio dell’evento. A partire da tale data, in caso di mancato pagamento dell’intero prezzo sarà facoltà dell’Organizzatore di non ammettere alla Manifestazione

l’Espositore inadempiente. Resterà comunque fermo il diritto dell’Organizzatore di pretendere l’integrale pagamento del corrispettivo aumentato di una penale pari al 20% del corrispettivo medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le domande di ammissione non sottoscritte e/o non accompagnate dal versamento dell’anticipo non saranno prese in considerazione.

Art. 5 Accettazione - L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare in relazione alle proprie insindacabili esigenze l’ubicazione e la conformazione dello Spazio Espositivo e del posteggio assegnato. L’eventuale modifica non darà diritto all’Espositore a sollevare alcuna eccezione né al risarcimento di danni di qualsiasi genere. L’Organizzatore comunicherà per iscritto all’Espositore l’accettazione della domanda presentata.

Art. 6 Assegnazione degli stand - L’assegnazione degli stand avverrà tramite l’invio, da parte di GL events Italia S.p.A. stessa, della “Notifica Assegnazione Posteggio”; l’Espositore non ha alcuna facoltà di sindacare l’assegnazione, né di contestare o rifiutare il posteggio assegnato. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la “Domanda di Ammissione” e quindi si considerano come non apposte. GL events Italia S.p.A. si riserva comunque la facoltà di modificare le modalità di partecipazione e l’ubicazione del posteggio assegnato, avendo facoltà insindacabile di sostituire il posteggio assegnato con altro di uguale o differente ubicazione o metratura. Ogni modifica non dà diritto all’Espositore alla richiesta di risarcimento, a cui espressamente rinuncia sin d’ora, mentre la GL events Italia S.p.A., avrà diritto di integrare il documento amministrativo e fiscale già emesso, emettendo, ove ritenuto, altra fattura. Solo con il pagamento del saldo l’Espositore avrà diritto all’occupazione dello spazio assegnato. Tale diritto non è cedibile in nessun caso a terzi.

Art. 7 Rinuncia - La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla Manifestazione, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata all’Organizzatore almeno 60 giorni prima dell’inizio della Manifestazione. In tal caso l’Organizzatore ha diritto di trattenere o pretendere tutte le somme versate o dovute dall’Espositore a titolo di acconto. Nel caso in cui la rinuncia pervenga successivamente al 60° giorno antecedente l’inizio della Manifestazione e fino al 3 novembre 2021 l’Espositore sarà comunque tenuto al pagamento integrale del Corrispettivo. A far data dal 4 novembre 2021 la rinuncia darà diritto all’Organizzatore di pretendere il pagamento integrale dell’intero corrispettivo, oltre di una penale pari al 20% del corrispettivo medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 Accredito Espositore - L’Espositore riceverà un link che gli darà la possibilità di accedere al portale accrediti utilizzando delle credenziali personali inviate dalla Segreteria Organizzativa. L’Espositore dovrà inserire unicamente i nominativi di coloro che saranno presenti nelle giornate di evento. I pass accreditato espositore e i pass auto validi per la durata dell’evento, saranno rilasciati in numero proporzionale all’estensione dello Spazio Espositivo (vedi mod. 1A). La stampa di tali documenti potrà avvenire esclusivamente a seguito del pagamento del saldo della partita contabile.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ESPOSITORE

Art. 9 Responsabilità dell’espositore - L’Espositore risponderà di tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati all’Organizzatore, agli Espositori e a qualsivoglia altro terzo da lui, dai suoi dipendenti, ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione.

zione.

Art. 10 Sorveglianza e pulizia - La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, di svolgimento della Manifestazione (sia durante le ore di apertura al pubblico sia durante le ore di chiusura) e di smontaggio compete all'Espositore. L'Organizzatore non risponde pertanto degli oggetti o beni lasciati incustoditi all'interno dello Spazio Espositivo durante le ore di apertura e chiusura al pubblico della Manifestazione. Per quanto riguarda la sorveglianza diurna durante l'orario di chiusura al pubblico e notturna, l'Espositore potrà avvalersi di personale a ciò appositamente preposto, previa specifica richiesta all'Organizzatore, riportante le complete generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di espressa autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore. L'Espositore dovrà provvedere in proprio alla pulizia dello Spazio Espositivo esclusivamente nell'ora precedente l'apertura giornaliera della Manifestazione. Dopo tale ora non potranno essere depositati al di fuori dello Spazio Espositivo rifiuti di alcun genere. Su richiesta dell'Espositore, a mezzo dell'apposito modulo, sarà disponibile il servizio fornito dall'impresa di pulizia esclusivista a tariffa controllata (apposito modulo della Guida ai Servizi)

Art. 11 Assicurazioni - Precisato che la quota d'iscrizione comprende una polizza assicurativa con la società assicuratrice prescelta dall'Organizzatore contro l'incendio e i rischi accessori per un valore di Euro 26.000,00 a valore intero per ciascun Espositore e una polizza di Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi, nell'ambito di Lingotto Fiere e dello Spazio Espositivo, con un massimale unico fino alla concorrenza di Euro 250.000,00, ciascun Espositore è invitato a stipulare le seguenti ulteriori polizze assicurative che dovranno essere mostrate a richiesta dell'Organizzatore: a) polizza assicurativa contro il furto (compresi i danni per effrazione) e contro i danni da incendio, danneggiamento doloso o colposo di terzi e rischi accessori fino alla concorrenza della totalità della merce esposta e del valore delle strutture espositive; b) polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi per un massimale non inferiore a 250.000,00. Resta comunque inteso che tutte le coperture assicurative dovranno contenere la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Organizzatore e dovranno avere efficacia per tutto il periodo di permanenza dell'Espositore e dei suoi beni nell'ambito di Lingotto Fiere. La mancata stipula delle assicurazioni qui previste comporterà la decadenza per l'Espositore da ogni possibilità di richiedere danni che sarebbero stati coperti dalle polizze medesime ove stipulate, mentre l'Espositore risponderà direttamente nei confronti dei terzi e terrà manlevato ed indenne l'Organizzatore da ogni pretesa che questi dovessero formulare nei confronti dell'Organizzatore.

Art. 12 Catalogo della Manifestazione e Catalogo On-line - L'Organizzatore si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione e della vendita del catalogo della Manifestazione. Le indicazioni necessarie per la pubblicazione del catalogo saranno fornite dall'Espositore sotto la sua completa responsabilità, compilando l'apposito modulo, da inviare entro e non oltre il 03.11.2021 all'Organizzatore unitamente al modulo di prestazione del consenso ai sensi della Legge 196/03 e ss.mm.ii. L'Organizzatore e i suoi ausiliari non risponderanno in alcun modo di eventuali errori od omissioni che si verificassero nelle inserzioni sul catalogo stesso.

Art. 13 Diritto di riproduzione - L'Espositore presta il proprio preventivo assenso all'effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o cinematografiche del complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto e alla vendita di tali riproduzioni da parte dell'Organizzatore.

Art. 14 Esposizione dei prodotti - Nello Spazio Espositivo potranno essere esposti unicamente i prodotti dell'Espositore e delle Aziende rappresentate.

Art. 15 Norma di regolamentazione del livello sonoro - Il livello sonoro massimo consentito all'interno di Lingotto Fiere durante il

periodo della Manifestazione è di 85 dB (A) e pertanto gli Espositori dovranno rigorosamente rispettare tale limite e comunque ottemperare eventuali richieste dell'Organizzatore di ridurre le emissioni rumorose.

Art. 16 Diritti S.I.A.E. - Le proiezioni di film e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di idonee apparecchiature sono soggette al pagamento dei diritti d'autore. Notizie dettagliate, circa le modalità e i diritti che dovranno essere corrisposti, saranno fornite dalla S.I.A.E (Società Italiana Autori Editori - Corso Stati Uniti, 20 - 10128 Torino - Tel. 0115165632 - 628 - 622 - 626), con la quale l'Espositore deve prendere preventivo accordo.

Art. 17 Responsabilità - per le Aziende rappresentate - L'Espositore si impegna a far conoscere e far rispettare il Regolamento alle Aziende rappresentate e sarà personalmente responsabile di qualsiasi violazione o inadempimento ascrivibile agli stessi.

APERTURA AL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ESPOSITORI

Art. 18 - La Manifestazione sarà aperta agli operatori del settore e al pubblico dal 18.11.21 al 20.11.21 con orario dalle 9.00 alle 19.0

0. Gli Espositori potranno accedere ai propri stand un'ora prima della prevista apertura al pubblico. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare le date e l'orario di apertura e chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte dell'Espositore.

DIVIETI, VIOLAZIONI E AMMENDE

Art. 19 Pubblicità - L'esercizio della pubblicità all'interno di Lingotto Fiere, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva all'Organizzatore. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l'impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o mezzi visivi e sonori, nonché la distribuzione fuori dallo Spazio Espositivo di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. È altresì vietata fuori dallo Spazio Espositivo ogni attività che possa turbare o recare danno all'immagine dell'Organizzatore o al corretto svolgimento della Manifestazione, quali, ad esempio, interviste, richieste di sottoscrizioni di abbonamenti, eccetera.

Art. 20 Abbandono - L'Espositore non potrà abbandonare lo Spazio Espositivo nel corso della Manifestazione. Qualora l'Espositore abbandonasse lo Spazio Espositivo per qualsiasi motivo, l'Organizzatore avrà diritto a fare sgomberare a rischio e spese dell'Espositore qualsiasi materiale lasciato all'interno o all'esterno dello Spazio Espositivo, sul quale l'Espositore riconosce all'Organizzatore diritto di ritenzione e verrà applicata all'Espositore a titolo di risarcimento un'ammenda di Euro 1.000,00.

Art. 21 Materiale lasciato incustodito - I materiali residuati saranno presi in consegna dallo Spedizioniere Ufficiale (FERCAM S.p.A. - Sig.ra Cristina May - e-mail cristina.may@fercam.com) e trasportati nei suoi magazzini a rischio e spese dell'espositore. L'espositore che non abbia provveduto al completo sgombero nei termini prescritti sarà tenuto al pagamento di una penale di € 2.000,00, salvi i maggiori danni. L'Organizzatore si riserva, nel caso di inadempienza e di asportazione delle merci, il diritto di chiedere il sequestro conservativo delle merci stesse.

Art. 22 Ammende - È prevista un'ammenda di Euro 1.000,00 per l'Espositore che parcheggia un proprio mezzo in aree diverse da quelle a lui destinate sia nei giorni di allestimento che di manifestazione. È prevista un'ammenda di Euro 100 al metro quadro dello stand dell'Espositore che realizzerà un progetto diverso da quello inviato all'Ufficio Tecnico della Manifestazione. L'Espositore sarà obbligato comunque al ripristino dello stand secondo progetto iniziale. Il saldo delle ammende dovrà essere effettuato entro il primo giorno di Manifestazione.

Art. 23 Modalità di risoluzione - La violazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 29, 30, darà diritto

all'Organizzatore di risolvere il presente contratto e di richiedere il pagamento della somma di Euro 1.500,00 a titolo di penale, per i danni causati, salvo comunque il pagamento da parte dell'Espositore di tutto quanto dovuto ed il risarcimento del maggior danno. Il pagamento della penale potrà essere richiesto indipendentemente dalla risoluzione del contratto. Tale risoluzione conseguirà immediatamente dopo la comunicazione dell'Organizzatore all'Espositore di volersi avvalere di detta facoltà. Qualora l'Organizzatore si avvalga della facoltà di risoluzione durante il corso della Manifestazione, l'Espositore dovrà immediatamente cessare ogni attività all'interno dello Spazio Espositivo e provvedere allo sgombero del medesimo nei tempi indicati dall'Organizzatore. L'Espositore rinuncia in proposito ad ogni eccezione, rimettendo la tutela dei suoi diritti all'eventuale successivo giudizio.

RICEVIMENTO MERCI

Art. 24 - La gestione e il controllo delle operazioni di ricevimento delle merci a Lingotto Fiere, di carraggio, facchinaggio e consegna ai padiglioni, e viceversa, sono affidati in via esclusiva al Trasportatore Ufficiale (FERCAM S.p.A. - Sig.ra Cristina May - e-mail: cristina.may@fercam.com). Questi potrà, a richiesta degli interessati, provvedere anche al ritiro delle merci all'origine e occuparsi di tutte le formalità di legge relative ai trasporti. L'utilizzo all'interno di Lingotto Fiere di mezzi meccanici per lo scarico delle merci è esclusiva competenza del Trasportatore Ufficiale, che provvederà al loro noleggio all'Espositore a tariffe controllate. L'Espositore potrà introdurre altrimenti merci all'interno dei padiglioni esclusivamente a mano o con attrezzature a spinta. L'Organizzatore rimane comunque estraneo alle responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni eseguite dal Trasportatore Ufficiale o dall'Espositore per conto proprio.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 25 Utilizzo del marchio - L'Espositore potrà utilizzare il marchio ufficiale della Manifestazione nelle proprie comunicazioni e sugli stampati, esclusivamente nella forma di lettering originali, solo dopo aver ottenuto da GL events Italia S.p.A. espressa autorizzazione scritta all'utilizzo dello stesso ed espressa autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso.

Art. 26 Rinvio e/o Annullamento

Nel caso in cui per una qualsiasi ragione, ivi compreso di forza maggiore, l'Organizzatore dovesse rinviare o annullare la Manifestazione, si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, tutte le comunicazioni tra l'Organizzatore e l'Espositore dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata.

Dopo l'annuncio da parte dell'Organizzatore del rinvio o dell'annullamento della Manifestazione, ciascun Espositore avrà 10 giorni lavorativi di tempo per comunicare:

- in caso di rinvio della Manifestazione, l'accettazione o meno dello stesso;

- in caso d'annullamento della Manifestazione, la decisione eventuale di rinunciare al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte e beneficiare d'un credito (pari alle somme versate) sulla prossima edizione della Manifestazione

Senza risposta da parte dell'Espositore entro i termini sopra indicati, l'Organizzatore darà per inteso che:

- l'Espositore ha accettato il rinvio;

- o, in caso di annullamento, ha rinunciato al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte, beneficiando d'un credito (pari alle somme versate) sulla prossima edizione della Manifestazione.

a) Rinvio

Se l'Espositore accetta il rinvio della manifestazione comunicato a mezzo PEC dall'Organizzatore, l'esecuzione del Contratto viene automaticamente differita alla nuova data fissata. Gli acconti già corrisposti dall'Espositore sono detratti dal prezzo globale con-

trattuale che resta integralmente dovuto e ciascuna Parte si fa personalmente carico degli eventuali oneri ad essa derivanti dal rinvio.

Qualora, invece, l'Espositore NON accetti lo spostamento della manifestazione, le somme già corrisposte dall'Espositore saranno ad esso integralmente rimborsate. Se il differimento della Manifestazione viene comunicato meno di trenta giorni prima della data inizialmente prevista per l'apertura della stessa, il rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dall'Espositore avverrà previo detrazione d'una somma pari al 10% del corrispettivo netto contrattuale e questo a copertura delle spese sostenute dall'Organizzatore.

Si precisa che la data inizialmente prevista per l'apertura della Manifestazione è quella annunciata al momento della promozione della stessa o, in caso di più rinvii, è quella corrispondente alla data di volta in volta prevista.

In caso di rinvio della Manifestazione comunicato meno di trenta giorni prima della data inizialmente prevista per l'apertura della stessa, i costi relativi ai servizi aggiuntivi richiesti già attivati e messi in opera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allacciamenti elettrici, allestimenti, etc. verranno addebitati integralmente all'Espositore e non saranno quindi oggetto di rimborso, essendo precisato che, in tale eventualità, l'Espositore, che accetta il rinvio alla Manifestazione, si dovrà fare nuovamente carico di detti costi.

Qualora lo spostamento della Manifestazione venga comunicato durante le fasi di allestimento della stessa, l'Espositore dovrà provvedere a liberare le aree occupate entro la scadenza comunicata dall'Organizzatore.

b) Annullamento

Qualora l'annullamento venga comunicato almeno trenta giorni prima della data di apertura della Manifestazione, le somme già corrisposte dall'Espositore saranno integralmente rimborsate.

Qualora la cancellazione venga comunicata meno di trenta giorni prima della data di apertura della Manifestazione, il rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dall'Espositore avverrà previo detrazione d'una somma pari al 10% del corrispettivo netto contrattuale e questo a copertura delle spese sostenute dall'Organizzatore.

L'Espositore potrà, a sua scelta, rinunciare al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte e beneficiare d'un credito sulla prossima edizione della Manifestazione, corrispondente alle somme trattenute e già corrisposte dall'Espositore in esecuzione del Contratto, essendo precisato che, in tale ipotesi, non verrà applicata, in alcun caso, la predetta detrazione del 10%.

In caso di annullamento della Manifestazione comunicato meno di trenta giorni prima della data inizialmente prevista per l'apertura della stessa, i costi relativi ai servizi aggiuntivi richiesti già attivati e messi in opera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allacciamenti elettrici, allestimenti, etc. verranno addebitati integralmente all'Espositore e non saranno oggetto di rimborso. Qualora l'annullamento della manifestazione venga comunicato durante le fasi di allestimento della manifestazione l'Espositore dovrà provvedere a liberare le aree occupate entro la scadenza comunicata dall'organizzatore.

Art. 27 Nullità parziale - L'eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o di una delle loro parti non inficerà la validità dei restanti articoli o delle loro parti.

Art. 28 Foro competente - Con la firma del presente contratto l'Espositore si impegna a prendere visione e a rispettare tutti gli articoli del Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico predisposti da GL events Italia S.p.A. Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie relative o connesse al presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione è il foro di Torino.

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 29 Norme tecniche - Con la firma del presente documento

L'Espositore si impegna a prendere visione e a rispettare tutti gli articoli del Regolamento Generale, del Regolamento Tecnico, delle Norme per l'Allestimento dell'impianto elettrico e delle norme di Prevenzione Incendi predisposte da GL events Italia S.p.A.

Art. 29.1 Richiesta forniture - La richiesta di eventuali servizi aggiuntivi per il proprio stand verrà effettuata tramite il portale dedicato per il quale l'espositore riceverà password di accesso una volta concluso l'iter di iscrizione all'evento. All'interno del portale potrà acquistare i servizi di cui ha bisogno.

Il prezzo dei servizi è scontato del 10% fino al 2.11.2021; a partire dal 3.11.2021 l'espositore sarà tenuto al pagamento del prezzo pieno.

Art. 30 Rispetto delle disposizioni di legge - L'Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di legge e regolamento applicabile tra cui si ricordano, in via esemplificativa, le norme a tutela del diritto d'autore, i regolamenti e la disciplina S.I.A.E., le disposizioni di Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31 Emanazione nuove norme - GL events Italia S.p.A. si riserva di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, ulteriori norme e disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta, norme che l'Espositore si impegna a rispettare senza possibilità di contestarne l'applicazione o la obbligatorietà.

5A REGOLAMENTO TECNICO

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Art. 32 Allestimento - Gli allestimenti degli spazi assegnati si svolgeranno, per gli stand a progettazione libera, a partire da sabato 13 novembre 2021 e osserveranno il seguente orario:

Sabato 13 e Domenica 14 novembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Da lunedì 15 a mercoledì 17 novembre dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Per motivi di sicurezza e per consentire i controlli da parte degli enti preposti, gli stand e relativi impianti elettrici e idrici, dovranno essere completati entro le ore 19.00 di martedì 16 novembre 2021. L'Espositore che avrà in dotazione uno stand preallestito, potrà accedere al suddetto esclusivamente a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 17 novembre 2021. Le operazioni di equipaggiamento di tutti gli stand, sia preallestiti che a progettazione libera, potranno essere effettuate mercoledì 17 novembre 2021 con orario 8.00 - 19.00. In questi giorni NON sarà più possibile effettuare lavori strutturali. Il giorno 17 novembre 2021 l'orario terminerà TASSATIVAMENTE alle ore 19.00 e non verranno concesse deroghe. Per accedere al padiglione durante le fasi di equipaggiamento stand sarà necessario avere il pass ESPOSITORE.

Art. 33 Disallestimento - Il disallestimento degli stand seguirà l'orario 8.00 - 19.00, salvo modifiche altrimenti comunicate all'Espositore. Le operazioni di disequipaggiamento potranno avvenire sabato 20 novembre 2021 dalle ore 19.30 alle ore 23.00 e domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Il disallestimento degli stand a progettazione libera avverrà domenica 21 novembre con orario 13.00 - 18.00 e lunedì 22 novembre 2021 con orario 8.00 - 19.00 sempre con pass allestimento. L'Organizzatore si riserva il diritto di sgomberare, a rischio e a spese degli espositori, tutti i materiali che non saranno stati ritirati nei termini prescritti. Per accedere al padiglione durante le fasi di disequipaggiamento stand sarà necessario avere il pass ESPOSITORE.

Art. 34 Extratime - Eventuali deroghe agli orari sopra citati, ad esclusione di quelle TASSATIVE, dovranno essere richieste per iscritto all'Organizzatore tramite il portale dedicato alla richiesta dei servizi aggiuntivi, specificando per esteso i nominativi delle persone interessate con almeno 12 ore di anticipo e comporteranno un addebito pari a Euro 210,00 + iva per ogni ora e per ogni singola area espositiva (minimo fatturabile 1 ora oltre la quale sarà possibile richiedere il prolungamento d'orario per frazioni

minime di mezz'ora).

Art. 35 Accesso al Quartiere Fieristico durante le operazioni di allestimento e disallestimento - L'accesso al Quartiere sarà subordinato al possesso del "PASS ALLESTIMENTO". Per ricevere tale titolo di accesso sarà necessario accreditarsi tramite l'apposito portale il cui link verrà inviato per tempo dall'Ufficio Tecnico. Per gli stand a progettazione libera, oltre alle disposizioni di cui sopra, il rilascio dei titoli d'accesso sarà subordinato all'approvazione del progetto del proprio spazio espositivo da parte dell'Organizzatore ed alla ricezione del modulo P.I. (Prevenzione Incendi) presente sul portale. Si ricorda che il personale che opererà durante le fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti oltre al succitato "PASS ALLESTIMENTO", è tenuto ad esibire regolare tesserino di riconoscimento; tale tesserino dovrà essere ben visibile, e dovrà contenere le generalità indicate dalla normativa vigente. Si rende noto che sarà tassativamente vietato l'accesso a tutti gli automezzi all'interno dei padiglioni; sarà esclusivamente consentito operare tramite carrelli a mano, che non saranno forniti dall'Organizzatore, ma potranno essere noleggiati dalla FERCAM S.p.A. i cui contatti si trovano sul portale. L'accesso degli automezzi da trasporto nei padiglioni è vietato. La sosta nelle adiacenze dei padiglioni si dovrà limitare al tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico e carico di merci e attrezzature e comunque lasciando sgombre le vie di fuga e le porte di emergenza. L'utilizzo all'interno di Lingotto Fiere di mezzi meccanici per lo scarico delle merci è esclusiva competenza del Trasportatore Ufficiale, che provvederà al loro noleggio agli Espositori a tariffe controllate, la richiesta può essere effettuata inviando una mail a cristina.may@fercam.com. L'Organizzatore rimane comunque estraneo alle responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni eseguite dal Trasportatore Ufficiale o dagli Espositori per conto proprio.

OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI ESPOSITORI

Art. 36 - Agli Espositori è fatto divieto occultare, coprire o rendere inagibili gli idranti, gli estintori ed i pulsanti d'allarme a servizio delle aree espositive, che dovranno essere sempre mantenuti accessibili, pronti per l'uso ed opportunamente segnalati. Oltre a ciò, gli Espositori dovranno mantenere accessibile e ispezionabile anche e soprattutto in caso venga installata una pedana qualunque servizio generale di fiera eventualmente presente nell'area di stand loro assegnata, quali quadri di alimentazione elettrica, di alimentazione idrica o di aria compressa, telefoni e così via.

Art. 37 Norme per i macchinari esposti - I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Direzione di Quartiere di GL events Italia S.p.A., purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e liquidi; non potranno essere azionati motori a scoppio all'interno dei padiglioni e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas, dovranno quindi essere svuotati i serbatoi e scollegati i cavi delle batterie. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati della relativa documentazione amministrativa delle autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. E' fatto salvo il diritto dell'intervento diretto dell'Organizzatore per disporre o effettuare l'allontanamento dal Quartiere Fieristico Lingotto Fiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 38 Spegnimento luci dello stand - E' fatto obbligo agli Espositori provvedere allo spegnimento delle luci del proprio stand al termine di ogni giornata di Manifestazione. In caso di inottemperanza al presente obbligo, l'Organizzatore si riserva il diritto di procedere direttamente a propria cura salvo eventuale addebito.

to dei costi inerenti. Qualora l'Espositore detenga all'interno del proprio stand apparecchiature elettriche (frigoriferi, computer, ecc.) tali da non consentire l'interruzione dell'alimentazione elettrica dello stand nelle ore di chiusura della Manifestazione, è tenuto a segnalarlo all'Organizzatore entro il giorno precedente l'inizio della medesima e ad impegnarsi a sostenere i costi per detta fornitura aggiuntiva di energia elettrica. L'Organizzatore declina ogni responsabilità per qualunque danno venisse originato ad apparecchi elettrici e/o altri beni a seguito dello spegnimento notturno dello stand per il quale la sopracitata comunicazione non sia giunta nei termini previsti.

Art. 39 Estintori - Tutti gli spazi allestiti a progettazione libera dovranno essere dotati di estintori in numero pari a 1 ogni 50 mq di spazio espositivo, come da normativa vigente. Per gli stand preallestiti sarà cura dell'Organizzatore provvedere a dotare lo spazio di estintori pari al numero necessario per ottemperare alla normativa vigente.

Art. 40 - Per ragioni tecniche, nei padiglioni, non sarà consentito l'utilizzo di altri Access Point e apparati con tecnologia Wi-Fi (IEEE 802.11) per reti WLAN, anche per uso privato.

Art. 41 - Agli Espositori è assolutamente vietato apportare modifiche ai locali, effettuare fori o scassi, rimuovere elementi.

Art. 42 - E' fatto divieto procedere in proprio ad appendere cavi o oggetti alle volte dei padiglioni.

Art. 43 - E' vietato occultare, spostare o rimuovere gli apparecchi di diffusione sonora nei padiglioni così come le telecamere dell'impianto TVCC di monitoraggio e sorveglianza, per le quali dovrà essere mantenuto sgombero il campo visivo e comunque essere preservata la piena funzionalità.

Art. 44 - L' Organizzatore si riserva il diritto di far eliminare o modificare a spese dell' Espositore quegli allestimenti o parti di allestimenti che possano essere di pregiudizio o danno agli altri Espositori o al pubblico, che non abbiano le caratteristiche di decoro e di arredo conformi allo standard qualitativo della Manifestazione, o che non siano conformi alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 45 - Per ogni modifica o alterazione o danno accertato dal personale di vigilanza ed arrecato alle strutture o agli oggetti forniti dall'Organizzatore, verrà addebitato all'Espositore il relativo onere per il ripristino o la sostituzione.

Art. 46 - L'Organizzatore si riserva il diritto di concedere a tal proposito singole ed eccezionali deroghe, purché motivate da imprescindibili esigenze espositive e richieste con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all'apertura della Manifestazione. In questo caso l'Organizzatore emanerà apposite istruzioni e norme operative, il cui puntuale rispetto da parte dell'Espositore costituisce elemento necessario per la sussistenza della citata deroga.

Art. 47 - I veicoli parcheggiati all'interno del Quartiere Fieristico durante le ore di allestimento, svolgimento e smontaggio della Manifestazione dovranno essere rimossi entro l'orario di chiusura di dette attività. E' infatti assolutamente vietato lasciare veicoli all'interno del Comprensorio nelle ore di chiusura diurna e notturna del Quartiere Fieristico.

Art. 48 Rimozione del materiale dalla propria area - Ciascun espositore è tenuto, al termine di ogni periodo fieristico, a sgomberare a propria cura e spese l'area assegnatagli, procedendo alla completa rimozione di ogni materiale o residuo di allestimento, ivi compresi i rivestimenti a pavimento e i nastri biadesivi di fissaggio. L'area in questione dovrà essere restituita all'Organizzatore nelle medesime condizioni d'uso e di pulizia in cui si trovava al momento della consegna. L'Organizzatore si riserva nel caso in cui ciò non accadesse di addebitare l'onere per la pulizia

all'Espositore inadempiente. Per depositare il materiale di risulta l'Organizzatore mette a disposizione degli Espositori, appositi contenitori metallici.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI STAND A PROGETTAZIONE LIBERA

Art. 49 Presentazione del progetto - Ciascun Espositore avente un'area libera è in obbligo di presentare in via preventiva all'Ufficio Tecnico il progetto dell'allestimento dello spazio assegnatogli, ivi comprese le installazioni luminose. Sono sufficienti una pianta e un prospetto in scala con tutti gli elementi strutturali e di arredo presenti all'interno dello spazio da caricare sul portale dell'evento non appena verranno inviate le credenziali di accesso.

Art. 50 - Idoneità statica - A ciascun Espositore avente un'area libera è fatto obbligo, ad allestimento ultimato, di presentare opportuna certificazione di idoneità statica (modulo 2 scaricabile dal portale), debitamente compilata in ogni sua parte, timbrata e firmata a cura di professionista abilitato (Arch. o Ing.). Detto modulo dovrà essere caricato sul portale dell'evento o consegnato direttamente in sede, almeno 24 ore prima dell'apertura al pubblico della Manifestazione. In caso di mancata consegna del suddetto modulo di certificazione, è facoltà dell'Organizzatore di procedere con propri professionisti, alle verifiche/certificazioni richieste, salvo addebito all'Espositore inadempiente per un importo pari a € 300,00 + IVA. Per procedere alla certificazione è necessario che l'espositore consegni all'organizzazione la relazione di calcolo relativa allo stand. Suddetta relazione può essere prodotta dai professionisti di Lingotto Fiere previo preventivo e sua accettazione.

Art. 51 Requisiti dei materiali di allestimento - I materiali impiegati per le strutture degli stand dovranno rispondere ai seguenti requisiti: - materiale incombustibile, ignifugo all'origine o ignifugato - è vietato l'utilizzo di materiali plastici che non siano in classe 1 - è vietato l'impiego di tessuto in fibra sintetica non ignifugabile, - è vietato l'impiego di vernici, pitture, collanti non rispondenti alla classe 1 o 2 - è vietato l'uso di fiamme libere e gas - pareti e tendaggi devono essere realizzati con materiale in classe non superiore a 1 - i pavimenti devono essere in classe non superiore a 2 - i materiali utilizzati per realizzare soffitti o ciellini devono essere omologati in classe 1 provati a soffitto. L'elenco dei materiali impiegati deve essere riportato in modo esaustivo all'interno del mod. P.I. scaricabile dal portale. Tutte le suddette certificazioni dovranno essere allegate al suddetto modulo e inviate contestualmente all'Ufficio Tecnico. Ad allestimento ultimato è richiesta la consegna del modulo 1 (scaricabile dal portale) riportante la corretta posa dei materiali a firma del posatore.

Art. 52 Demarcazione dello spazio - È fatto obbligo a qualunque Espositore l'assoluto rispetto della linea di demarcazione delle aree espositive, riportate sul pavimento del padiglione ed indicate nello stralcio planimetrico inviato dall'Organizzatore.

Art. 53 - Foderatura elementi strutturali e ispezionabilità dell'impiantistica - Gli Espositori potranno trovare nei loro spazi colonne in cemento armato: l'eventuale foderatura è a loro carico, nel rispetto dell'ispezionabilità dell'impiantistica presente su dette colonne e della perimetrazione del loro stand. In particolare gli idranti e i pulsanti di emergenza dovranno essere mantenuti visibili, accessibili e immediatamente fruibili. Le foderature delle colonne e degli impianti interni allo stand dovranno essere mantenute ad almeno 10 cm dai suddetti, mentre nel caso di colonne perimetrali è consentita la foderatura uscente dalla perimetrazione per il solo spessore del materiale di rivestimento. E' vietato rivestire le colonne fuori dal proprio perimetro.

Art. 54 Pareti perimetrali - Non sarà consentito utilizzare come fondale del proprio spazio espositivo il retro degli eventuali stand confinanti, quindi sarà necessario dotare il proprio spazio di pareti perimetrali autoportanti lungo tutti i lati che non si affacciano su corsie di passaggio o spazi aperti al pubblico. Sarà cura da parte dell'Espositore rifinire le pareti perimetrali dello spazio a lui assegnato anche nelle parti retrostanti dando così continuità

estetica a tutta l'area di propria pertinenza. L'allestimento degli spazi adiacenti ai muri perimetrali dovrà essere realizzato in modo tale che l'eventuale parete di fondo sia autoportante e disti almeno cm 20 dalla parete del padiglione. In ogni caso le pareti di allestimento degli spazi non potranno essere ancorate alle pareti o alle strutture della volta dell'area espositiva.

Art. 55 Altezze - Le strutture d'allestimento perimetrali non potranno superare l'altezza di m. 3,00 da terra. All'interno di una fascia di rispetto di 50 cm sarà possibile sopraelevare l'allestimento fino a un'altezza massima di 4 m, previa autorizzazione dell'Organizzatore. Le eventuali parti di altezza superiore a 3,00 m dovranno essere realizzate in modo da presentare finiture a vista da tutti i lati. Si ricorda che è fatto divieto di apporre insegne sui lati non espositivi. Rimane comunque assoluto divieto allestire strutture espositive aventi altezze superiori a 6 m rispetto al piano stabile, secondo quanto previsto dall'Art.6, comma 3 lettera a) del D.I. 22/7/14.

Art. 56 Fronti espositivi - Ogni singolo fronte espositivo verso i corridoi o parti comuni non potrà essere chiuso da tamponamenti ciechi per più del 50%. I tamponamenti ciechi con sviluppo superiore a 3 m. dovranno essere intercalati con spazi aperti o permeabili alla vista di almeno 1m. L'Organizzatore potrà variare detti limiti dandone avviso agli Espositori e potranno di volta in volta autorizzare deroghe agli stessi, senza che ciò possa essere invocato da altri Espositori o che altri possano dolersi di tale fatto.

Art. 57 Agibilità degli stand - Negli spazi destinati al pubblico, lo stand ultimato deve essere completamente agibile per i diversamente abili; in particolare le eventuali pedane rialzate, qualora superino i 3 cm stabiliti dalle norme di riferimento, devono essere dotate di scivolo segnalato. Detto scivolo si dovrà sviluppare esclusivamente all'interno dell'area assegnata all'Espositore senza occupare neanche parzialmente i corridoi comuni.

Art. 58 Appendimenti e americane - (allegato 1) Le americane utilizzate per il posizionamento di materiale grafico sono considerate parte dell'allestimento e devono essere sospese al di sotto dell'altezza massima di allestimento e dovranno essere all'interno di una fascia di rispetto di 50 cm dal perimetro. Le americane per la sola installazione di impianti di illuminazione potranno essere appese ad una altezza di 1 metro al di sopra dell'allestimento. Gli Espositori che hanno la necessità di richiedere la messa in opera di punti di appendimento dovranno presentare in via preventiva caricandolo sul portale o scrivendo una mail a ufficiotecnico@lingottofiere.it un file dell'americana o del supporto, in formato DWG quotato, evidenziando i singoli punti di ancoraggio di cui hanno bisogno e il peso di ciò che andrà ad installare (americana inclusa) in modo che l'Organizzatore ne possa valutare la reale fattibilità. Si ricorda che l'espositore è tenuto ad osservare le ulteriori disposizioni relative alla verifica della solidità e della sicurezza dei carichi sospesi, contenuti nella circolare del Ministro dell'Interno n.1689 SG205/4 (Allegato 1). Per le strutture appese a soffitto è necessario presentare collaudo e dichiarazione di Corretto Montaggio Strutturale entrambi con timbro e firma di professionista abilitato, entro le 24 ore antecedenti l'apertura al pubblico della fiera. In caso contrario provvederà l'ente fiera e il costo verrà addebitato all'espositore. Tale servizio può eventualmente essere richiesto all'ente fiera tramite il portale dei servizi.

Art. 59 Stand pluriplano - Qualora venga concessa da parte dell'Organizzatore la deroga all'allestimento di stand pluriplano o comunque muniti di scale di accesso, si ricorda che i gradini debbono essere di pianta rettangolare ed avere pedata non inferiore a cm 26 ed alzata non superiore a cm 19. Ogni 15 gradini dovrà essere previsto un pianerottolo di dimensioni pari alla larghezza della scala e comunque con una profondità non inferiore a cm 120. I parapetti lungo le scale ed ai piani superiori non potranno avere altezza inferiore a m 1 e dovranno essere realizzati con almeno n. 2 correnti, di cui l'intermedio posizionato a metà distanza fra il superiore ed il pavimento, più fascia continua a terra con funzione di battipiede. Tali parapetti dovranno essere dimensio-

nati in modo da resistere al massimo sforzo cui potranno essere assoggettati. Qualora i piani superiori siano destinati ad ospitare più di 25 persone, gli stessi dovranno essere serviti da almeno n. 2 scale, con larghezza minima m 1,20. In ogni caso, al fine di attestare la loro piena agibilità, dovranno essere esibiti documenti comprovanti l'avvenuta verifica della struttura con prova di carico adeguata alle sollecitazioni previste, nonché il suo corretto montaggio. Si ribadisce infine il tassativo divieto a realizzare strutture allestiti biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore maggiore di 100 m², secondo quanto previsto dall'Art.6, comma 3 lettera b) del D.I. 22/7/14.

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 60 - L'Espositore, come pure ogni azienda da esso incaricata di svolgere attività nel Quartiere Fieristico (allestitori, imprese affidatarie, etc.), è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e dal D.I. 22/07/14 pubblicato in G.U. l'08/08/14 c.d. "Decreto Palchi". L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro o fornitura all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue: - verificare, anche attraverso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavoratori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.; - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, specificatamente indicate nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) prodotto dall'Organizzatore; - segnalare prontamente all'Organizzatore, dopo aver preso attenta ed accurata visione del DUVRI, eventuali rischi interferenziali non evidenziati in tale documento; - cooperare coi vari datori di lavoro e coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.; - esplicitare, in ogni contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione con le imprese affidatarie, i costi previsti per la sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 5; - durante la fase di allestimento e disallestimento, delimitare e circoscrivere DEBITAMENTE ciascuna area di lavoro, sempre in funzione di un maggior controllo e migliore prevenzione di eventuali eventi infortunistici. L'Espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno del quartiere fieristico, definiti dalle presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che verranno chiamati all'interno del Quartiere Fieristico dei divieti, prescrizioni e rischi presenti. Si rammenta, inoltre, che con la stipula del contratto di vendita ed in seguito alla cessione dello spazio espositivo, per quanto riguarda le attività che si svolgeranno all'interno di ciascun spazio espositivo, l'Espositore assume la titolarità di Committente. Ciò premesso, sarà pertanto esclusivo compito dell'Espositore organizzare, coordinare e vigilare sulle attività lavorative facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i, in particolare agli artt. 17, 18, 26 e 90, e in ottemperanza a quanto previsto dal D.I. 22/07/14 pubblicato in G.U. l' 08/08/14 c.d. "Decreto Palchi", in particolare relativamente al campo di applicazione (art. 6). GL events Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle citate norme di legge e si riserva diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura. Si rammenta che - ai sensi del comma 4 e 5 dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. - la mancata o tardiva presentazione dei documenti inerenti il suddetto art.26 (documenti attestanti l'idoneità tecnico-professionale, estratto di Valutazione dei Rischi ai sensi art. 28 e/o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, stima dei costi per la sicurezza ed ogni altro documento previsto negli accordi tra le parti in materia di sicurezza) comporta la

nullità del presente contratto ai sensi dell'art.1418 del Codice Civile, in quanto carente di condizione essenziale per l'esecuzione del contratto stesso. Si rammenta inoltre che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto dal Committente (Organizzatore dell'evento) costituisce allegato contrattuale a tutti gli effetti, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 suddetto, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura.


Art. 61 Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati da imprese in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla D.M. 37/08 e dovranno essere impiegati esclusivamente materiali idonei all'installazione e provvisti di marchio di qualità (nazionale o estero CEE). **Il quadro elettrico generale di alimentazione dovrà essere installato in una posizione facilmente accessibile al fine di permettere un agevole spegnimento delle luci durante gli orari di chiusura della Manifestazione. Si ricorda che, come previsto dall'art. 38, è fatto obbligo all'Espositore di provvedere in proprio ad eseguire tale operazione. Si ricorda inoltre che tutti gli impianti aventi una potenza superiore ai 6 kW dovranno essere corredata da un progetto redatto e firmato da un tecnico abilitato.** L'Espositore si obbliga a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto, esonerando comunque l'Ente e la ditta fornitrice ufficiale degli impianti elettrici da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose a seguito di tale omesso controllo, nonché per qualsiasi altra causa. Tutti gli impianti dovranno essere terminati 24 ore prima dell'inizio della manifestazione. Al momento di iniziare la realizzazione dell'impianto, gli Allestitori dovranno prendere contatto con i tecnici abilitati incaricati da GL events Italia S.p.A., che procederanno quindi al controllo dei lavori, fornendo consulenze durante la realizzazione e procedendo all'attestazione di conformità ed adeguatezza alle Norme, solo dopo la quale sarà possibile effettuare l'allacciamento alla rete. Le indicazioni a cui ci si dovrà attenere nella realizzazione degli impianti sono: Posa a valle della presa interbloccata con fusibili, fornita da GL events Italia S.p.A., di un interruttore magnetotermico differenziale di portata confrontabile con la potenza impegnata e di taratura differenziale pari a 30 mA (0,03 Ampere).

Non saranno ammessi interruttori di taratura diversa.

Solo per le macchine elettriche sarà consentito effettuare una linea separata alimentata da interruttore differenziale da 0,3 A di taratura.

Esempio: - Richiesti 1 kW (monofase) int. m.t. bipolare diff. 6-10A; $I\Delta=30$ mA - Richiesti 10 kW (trifase) int. m.t. quadripolare diff. 15A; $I\Delta=30$ mA

A valle di tale interruttore magnetotermico differenziale dovranno essere collocati tanti interruttori magnetotermici automatici



Le linee costituite da conduttori da mm2 1,5 saranno protette da int. m.t. da max 10A.

Le linee costituite da conduttori da mm2 2,5 saranno protette da int. m.t. da max 16A.

Le linee costituite da conduttori da mm2 4 saranno protette da int. m.t. da max 25A.

È tollerato l'impiego di apparecchiature con conduttori originali di sezione non inferiore a mm2 0,80 e in ogni caso congruenti col carico. Sotto le pedane i cavi potranno transitare alle condizioni che: 1) non siano presenti guarnizioni o derivazioni 2) siano multipolari di qualità FG7 e entro guaine flessibili b) Tutte le linee elettriche dovranno essere eseguite in cavo multipolare con guaina isolante, rispondente alle norme CEI 20-22. I cavi dovranno essere protetti da tubo in PVC pesante o canalina o metodo equivalente. Tutte le derivazioni dovranno essere effettuate con morsetti adeguati (cappucci isolati, ecc.) che saranno racchiusi in scatole con grado di protezione almeno IP 40. c) Messa a terra: dovranno essere messi a terra tutti gli utilizzatori fissi costituenti l'arredamento dello stand, tutte le prese, tutte le strutture metalliche, il quadretto metallico, ecc. mediante l'uso di apposito conduttore di protezione di colore giallo/verde. Non è ammesso attorcigliare i conduttori alle strutture: si utilizzino appositi capicorda o collarini. Le prese dovranno essere del tipo protetto da portellino con molla di ritorno o alveoli schermati. La presa di alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore a 1000 Watt deve disporre, subito a monte, di interruttore automatico o di valvole di protezione su tutte le fasi. Le linee di prese dovranno essere protette da interruttore magnetotermico differenziale max 10A. Le prese di corrente multiple, le prolunghe e gli adattatori non sono ammessi. d) Tutte le suddette prese dovranno essere collocate fisse ad altezza non inferiore a cm 20 dal pavimento. Tutti i faretti, in particolare quelli dotati di lampada alogena, dovranno essere collocati in posizione non accessibile ed in ogni caso lontano da materiali combustibili. Le lampade alogene dovranno inoltre essere protette da schermo in vetro e dovranno essere rispettate tutte le indicazioni del costruttore in merito alle distanze minime di rispetto dagli altri corpi solidi. Tutte le lampade alogene a 12V, oltre alla protezione in vetro, dovranno essere alimentate attraverso un trasformatore di sicurezza. In caso di montaggio su supporti combustibili tali corpi illuminanti dovranno riportare sulla targhetta identificativa la classe di temperatura "F". La botola da cui viene prelevata l'energia deve essere mantenuta accessibile, pertanto le eventuali pedane in legno dovranno essere opportunamente sagomate in prossimità della botola stessa (vedi figura 2).




Figura 2

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 17/5/80, del D.M. del 6/7/83 e successive modifiche ed integrazioni, del D.M. del 26/6/84, del D.M. 10/03/05 e D.M. 15/03/05

Art. 62 Per gli allestimenti, possono essere utilizzati esclusivamente materiali omologati ai sensi del D.M. 26/6/84 (o equivalente, secondo la denominazione di cui al D.M. del 10/03/2005), secondo le classi di reazione al fuoco e sulla base delle prove eseguite dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni - Roma - e dagli Enti e Laboratori legalmente riconosciuti.

Art. 63 I materiali ammessi all'interno dei padiglioni, compresi quelli che compongono gli stand e le aree allestite, con l'eccezio-

ne degli elementi in esposizione e vendita, devono essere certificati secondo la classificazione di cui al D.M. 26/06/1984 (o equivalente, secondo la denominazione di cui al D.M. 10/03/2005) con le seguenti caratteristiche: a) Nella Galleria Visitatori ed Espositori, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo: a.1) è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; b) In tutti gli altri ambienti ed all'interno dei padiglioni: b.1) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere in classe non superiore a 2 e gli altri materiali di rivestimento di classe non superiore a 1; b.2) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; b.3) le poltrone e i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM; b.4) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2; b.5) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante a vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1; b.6) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini; e consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purchè abbiano classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco; b.7) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1992. E' fatto obbligo di predisporre la compilazione del Modulo P.I. allegato con l'elenco dei materiali impiegati nell'allestimento, nel rispetto dei requisiti sopra citati. **Non sarà consentito l'accesso ai padiglioni qualora risultasse ancora non pervenuto detto modulo.**

Art. 64 Tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione. I prodotti ignifuganti devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti.

Art. 65 I materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione a Lingotto Fiere. Il trattamento di ignifugazione deve essere accompagnato da regolare dichiarazione, da cui risultano:

- la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione ed il posteggio
- l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento
- la data dell'avvenuta ignifugazione
- le dimensioni delle superfici trattate
- le caratteristiche tecniche principali del prodotto adoperato
- i dati anagrafici dell'esecutore, che deve apporre la propria firma per certificare la regolare esecuzione del trattamento.

Art. 66 Tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova, che ne attestino l'omologazione di cui al precedente articolo, nonché da documentazioni che ne attestino la provenienza.

Art. 67 All'interno dei padiglioni, è vietato il deposito e l'uso di materiali combustibili, bombole di gas e liquidi infiammabili. E' inoltre tassativamente vietato l'uso di fiamme libere e di fuochi di artificio di qualunque genere.

Art. 68 È vietato l'uso di materiali plastici non omologati, tessuti

in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pitture alla nitrocellulosa e ad olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o simili, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come sopra esposto.

Art. 69 È fatto divieto occultare, coprire o rendere in qualunque modo inagibili le cassette idranti, gli estintori portatili ed i pulsanti d'allarme a servizio delle aree espositive. Gli idranti dovranno essere sempre mantenuti accessibili, pronti per l'uso e segnalati come previsto dalle vigenti norme di legge in materia di antincendio.

Art. 70 Le strutture metalliche di rilevante impegno strutturale devono essere protette con prodotti ufficialmente certificati che ne assicurino la resistenza al fuoco in funzione del carico d'incendio, come previsto dai Decreti del Ministero dell'Interno 16.02.2007 e 09.03.2007.

Art. 71 Ogni area allestita dovrà essere dotata di estintori con capacità non inferiore ai Kg 6 del tipo e con le caratteristiche estinguenti adatte alle classi di incendio A, B, C, e E e revisionati da non più di 6 mesi, in ragione di uno ogni m² 50 di superficie espositiva. Si ricorda in proposito che, ai sensi del D.M. Ministero Interni 20/12/82, a partire dal 19 gennaio 1987 possono essere commercializzati solo estintori di tipo approvato e che dal 20 dicembre 1998 non potranno più essere utilizzati estintori privi della suddetta approvazione. In caso di inadempienza accertata dal personale a ciò preposto, l'Organizzazione provvederà d'ufficio, tramite il proprio fornitore ufficiale di attrezzature antincendio, e a totale carico dell'Espositore, ad installare gli estintori eventualmente mancanti.


Art. 72 Ove previsto l'intervento della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, l'Espositore è tenuto ad ottemperare in maniera puntuale ad ogni altra prescrizione che la stessa riterrà necessario impartire in occasione eventuali sopralluoghi e controlli. L'Espositore autorizza GL events Italia S.p.A. a prendere tutte le misure ritenute necessarie ai fini di eliminare le inadempienze a quanto su esposto o ai fini di tutelare la sicurezza dei fruitori delle aree interessate ed il regolare svolgimento della Manifestazione, riservandosi di addebitare all'Organizzatore gli eventuali costi derivanti.

Definizione di "carico sospeso": qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.

Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire l' idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l' adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Documentazione tecnica e/o certificativa OBBLIGATORIA

Lo schema sotto riportato (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.



LEGENDA

- A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.)
- B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello)
- C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta)
- D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaduta)
- E. Motore/paranco (eventuale)
- F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago)
- G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane)

Si segnala di seguito la documentazione necessaria ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

1. documentazione tecnica che illustri la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/Paranco (eventuale)	Marchatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento tra motore /collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

4. attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.

Gli Espositori e gli Allestitori devono attenersi a tutte le norme di legge e di buona tecnica vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela ambientale. In particolare, durante i lavori di allestimento e smontaggio, così come durante le manifestazioni, devono essere attuate tutte le misure di sicurezza che si rendano necessarie in funzione dei lavori svolti, predisponendo eventualmente opere provvisorie e di protezione nei confronti di terzi, eseguite a regola d'arte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, riportiamo qui di seguito le principali procedure che ogni Datore di Lavoro deve attuare ai sensi delle vigenti norme di legge, quali:

- D.I. 22/07/14
- Circolare 1689 del 1/4/2011
- D.lgs. 81 del 09/04/08
- D.M. 37 del 22/01/08
- D.M. 08/04/08
- D. Lgs. 152/06
- D.M. 10/03/05
- D.M. 388 del 15/07/03
- D.M. 10/03/98
- D.M. 26/06/84
- Norme CEI di competenza
- Norme di buona tecnica varie

Essi dovranno inoltre:

- a) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- b) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
- c) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
- d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- e) Dotare il proprio personale di vestiario idoneo al lavoro da svolgere e di tessera di riconoscimento (corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro) e/o tenere sul posto di lavoro l'apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (nel caso di meno di 10 dipendenti). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- f) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

- g) Coordinarsi, qualora siano previsti lavori comportanti rischi particolari, quali posizioni sopraelevate, verniciature, saldature, ecc., e che possono interessare od interferire con altri lavoratori o lavorazioni, con tutti gli Espositori e/o Allestitori coinvolti e con essi cooperare al fine di attuare le opportune misure di prevenzione e di emergenza, per eliminare i rischi dovuti a interferenze tra più imprese.
- h) Adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- i) Utilizzare e far utilizzare utensili ed attrezzature in regola con le vigenti norme e, se il caso, dotate delle opportune omologazioni.
- j) Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, con adeguate istruzioni e specifico addestramento portando a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi presenti.

I lavoratori, a loro volta, devono contribuire all'adempimento degli obblighi previsti, non devono rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione, né intervenire su impianti e/o strutture fisse già esistenti.

Detti lavoratori non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro conoscenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone, segnalando immediatamente al proprio preposto le condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza.

La condotta e l'uso di qualsiasi veicolo o macchina operatrice di proprietà degli Espositori o degli Allestitori deve avvenire nella stretta osservanza della viabilità interna ed in conformità a quanto stabilito dalle case costruttrici.

La velocità dovrà essere comunque moderata ed in ogni caso detti mezzi non devono arrecare pregiudizio alle condizioni di sicurezza ed igienico ambientali dei luoghi in cui sono destinati ad operare.

GL events Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle citate norme di legge e si riserva il diritto di rivalsa in ogni sede ove da eventuali inadempimenti dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura.